

ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014

Breve guida sui permessi elettorali

Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati **presidente, scrutatore, segretario, rappresentante di lista o di gruppo** presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Ciò significa che i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita. La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore. In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con **immediatezza**, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l'attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere **retribuito interamente**.

In sintesi:

- **le giornate trascorse al seggio**, coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
- **per i giorni festivi**, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto di usufruire di altrettante giornate di riposo compensativo ovvero di ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile;
- **operazioni di scrutinio che si protraggono oltre la mezzanotte**: nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano, anche solo per poche ore, dopo la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto di assentarsi per l'intera giornata lavorativa e spetta loro l'intera retribuzione.

Documentazione necessaria da presentare al datore di lavoro

Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione.

I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di chiusura dello stesso. La documentazione del presidente viene vistata dal vice-presidente del seggio.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIPOSI COMPENSATIVI

Tipo di orario di lavoro settimanale	Giornate di presenza al seggio	Riposi compensativi
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi (<i>da lunedì a venerdì</i>)	sabato - domenica - lunedì (<i>giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica</i>)	due giornate - generalmente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio: <i>martedì e mercoledì</i> (in alternativa, da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni lavorativi (<i>da lunedì a sabato</i>)	sabato - domenica - lunedì (<i>giorni festivi o non lavorativi: domenica</i>)	una giornata - generalmente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio: <i>martedì</i> (in alternativa, da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.1957, n. 361, art. 119
Legge 21.03.1990, n. 53, art. 11
Legge 29.01.1992, n. 69, art. 1
Decreto Lg. 20.12.1993, n. 534, art. 3